

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 maggio 2010.

Assegnazione delle risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia-Romagna. (Decreto n. 51870).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

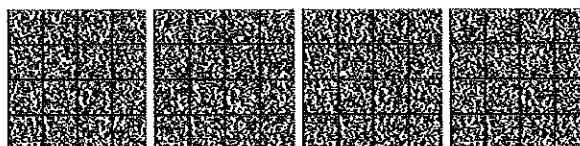
VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTA la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

VISTA la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTO l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23 febbraio 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Emilia Romagna € 60 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;



RITENUTO, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Emilia Romagna;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 60 milioni alla Regione Emilia Romagna al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

ART. 2

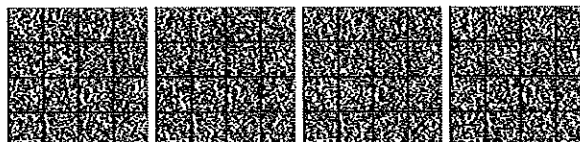
L'onere totale, pari complessivamente ad € 60 milioni, è così ripartito:

- € 32 milioni, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, graveranno sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- € 28 milioni, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, graveranno sullo stanziamento di cui all'art. 1, della delibera n. 70 del CIPE del 31 luglio 2009.

ART. 3

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

- a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;



- b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Emilia Romagna, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Emilia Romagna sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 2010

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

*p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato*
VIESPOLI

10A06712

